*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 114° — Numero 105**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA***

**Roma - Sabato, 21 aprile 1973**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1972**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. **1145**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio curato di S. Quirico a Uliveta** Pag. 2739

**1973**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1973, n. **131**.

**Estinzione di alcune istituzioni, con sede in Gela.** Pag. 2740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. **132**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardo degli Uberti, in Parma** Pag. 2740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1972.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del C.T. lanciamissili « Audace »** . . . . . . Pag. 2740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1973.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore di uso locale « RP 101 » e del rimorchiatore di uso locale « RP 102 »** . . Pag. 2740

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1973.

**Sostituzione di un membro del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori** . . . . . . . . . . . Pag. 2740

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1972.

**Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti a favore delle categorie colpite dal terremoto nelle Marche, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552** . Pag. 2741

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

**Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Taormina.** Pag. 2742

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Automotor '73 - I Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per automobili », in Torino** . . Pag. 2743

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IPACK-IMA - Salone internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », in Milano** . . . . . . Pag. 2743

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra internazionale di coniglicoltura MIC '73 », in Erba** . Pag. 2743

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali) », in Parma.** Pag. 2743

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

**Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Forlì** . . . . . . . . . . . Pag. 2744

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

**Riapertura della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V. P. » con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella.** Pag. 2744

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

**Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori San Giorgio », società cooperativa a r. l., con sede in San Giorgio di Mantova, e nomina del commissario liquidatore** Pag. 2744

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo cooperativo Albero » società cooperativa a r. l., con sede in Sesto S. Giovanni, e nomina del commissario liquidatore** Pag. 2745

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

**Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti** Pag. 2745

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

**Autorizzazione, presso la dogana del porto di Ravenna, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali in importazione, esportazione e transito** Pag. 2746

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Mostra macchinari e prodotti per le industrie cartarie, grafiche e trasformatrici », in Milano** Pag. 2746

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Quindicesima esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano** Pag. 2746

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.A.M.O. « Cooperativa edile ed affini fra muratori e operai », a r. l., con sede in Santarcangelo di Romagna e nomina del commissario liquidatore** Pag. 2747

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

**Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori** Pag. 2747

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

**Sostituzione di un componente del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione** Pag. 2747

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale del mobile » e « XIII Salone del mobile italiano », in Milano.** Pag. 2748

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIII Esposizione internazionale del ciclo e motociclo », in Milano** Pag. 2748

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1973.

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale** . . . . . . Pag. 2748

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Esito di ricorso Pag. 2749

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 2749

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « C.R.E.F. 2° centro residenziale estivo Fregene », con sede in Roma Pag. 2749

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2749

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2750

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2750

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2750

Autorizzazione al comune di Bano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2750

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2750

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971/1986 Pag. 2751

Esito di ricorsi Pag. 2751

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto Pag. 2751

Riconoscimento del consorzio difesa produzioni agricole, con particolare riferimento alla viticoltura, della provincia di Verona « CO.DI.PA. », con sede in Verona Pag. 2751

Riconoscimento del consorzio polesano per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Rovigo Pag. 2751

Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Alessandria Pag. 2751

Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie, con sede in Treviso Pag. 2751

**Ministero del commercio con l'estero:** Comunicati Pag. 2751

**Ministero dei lavori pubblici:**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra ed in destra del fiume Arno in comune di Pisa Pag. 2752

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Staffora in comune di Varzi Pag. 2752

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Palazzolo dello Stella. Pag. 2752

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'alveo del torrente Parma in comune di Parma . . . . . . . . Pag. 2752

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'ex alveo del fiume Fossa in comune di Cologna Veneta Pag. 2752

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vezzano Ligure Pag. 2752

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fiume Serio in comune di Nembro. Pag. 2752

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento Pag. 2752

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo . Pag. 2752

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa Pag. 2752

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani Pag. 2752

**Ministero della sanità:** Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Lorenzo Cappelli », di Mercato Saraceno, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . . . Pag. 2752

**Ministero delle finanze:**

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) numero 2500/72, n. 2526/72, n. 2533/72, n. 2542/72, n. 2556/72, n. 2566/72, n. 2585/72, n. 2593/72, n. 2604/72, n. 2610/72, n. 2618/72, n. 2631/72, n. 2642/72, n. 2648/72, n. 2657/72, n. 2667/72, n. 2692/72, n. 2749/72, n. 2768/72, n. 2789/72. Pag. 2753

Restituzioni applicabili dal 16 settembre 1972 al 15 dicembre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 1912/72. Pag. 2755

Prelievi applicabili dal 3 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2235/72, n. 2390/72 e n. 2493/72. Pag. 2756

Prelievi applicabili, dal 18 ottobre 1972 al 30 novembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) numero 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2202/72, n. 2209/72, n. 2223/72, n. 2232/72, n. 2242/72, n. 2248/72, n. 2254/72, n. 2265/72, n. 2275/72, n. 2286/72, numero 2304/72, n. 2331/72, n. 2339/72, n. 2348/72, n. 2361/72, n. 2366/72, n. 2372/72, n. 2378/72, n. 2388/72, n. 2403/72, n. 2410/72, n. 2421/72, 2427/72, n. 2436/72, n. 2451/72, numero 2461/72, n. 2472/72, n. 2478/72 e n. 2489/72 . Pag. 2757

Errata-corrige . . . Pag. 2758

**Ministero della pubblica istruzione:**

Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 2758

Esito di ricorso . . . . . . Pag. 2758

Vacanza della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Torino . . . Pag. 2758

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione . . . . . Pag. 2758

**Prefettura di Trieste:** Riduzione di cognome nella forma italiana . . . Pag. 2758

CONCORSI ED ESAMI

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorto a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario . . . . . Pag. 2759

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Concorso, per titoli e colloquio, a tre posti di ispettore in prova, riservato agli assistenti ordinari delle università, laureati ed abilitati allo esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica e nucleare) . . Pag. 2762

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2764

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva . . . . . . . . Pag. 2764

**Ministero delle finanze:** Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova . . . . . . Pag. 2765

**Regione toscana:** Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto. Pag. 2765

**Ufficio medico provinciale di Forlì:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì . . . . . . . . . . . . Pag. 2765

**Ufficio medico provinciale di Caserta:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta . . . . . . . . . . . Pag. 2766

**Ufficio medico provinciale di Vicenza:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza . . . . . . . . . . . Pag. 2766

REGIONI

**Regione Lazio:**

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1973, n. **1.**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1973** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2767

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1973, n. **2.**

**Crediti di conduzione contratti da agricoltori singoli o associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760** . . . Pag. 2768

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. **1145.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio curato di S. Quirico a Uliveta.**

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i due decreti dell'ordinario diocesano di Firenze, in data 6 settembre 1969, relativi alla incorporazione di parte del territorio della parrocchia di S. Cresci in Valcava nel comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita dalla frazione Sagginale e dalle località « Gli Ochi », « Romignano », « Madonna della Febbre » e « Bosola », nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Quirico a Uliveta, nel comune di Vicchio (Firenze), al trasferimento di detto beneficio curato nella chiesa della Sacra Famiglia, sita in frazione Sagginale del comune di Borgo S. Lorenzo, con il mutamento del titolo in « Sacra Famiglia e San Quirico a Sagginale », e alla separazione, inoltre, della località « Le Selve » del comune di Vicchio dalla parrocchia della Sacra Famiglia e S. Quirico a Sagginale che viene unita alla parrocchia di S. Donato al Cistio nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973*
*Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 87.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1973, n. 131.

**Estinzione di alcune istituzioni, con sede in Gela.**

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le istituzioni: 1) « Pio legato di Pietro Gallo ed Elisabetta Cremona »; 2) « Pio legato D. Tommaso Aldisio »; 3) « Pio legato Antonino Lorefice »; 4) « Pio legato Giuseppe Alex Frat'Antoni »; 5) « Monte di pegni dott. D. Carlo Navarra Jacona »; 6) « Pio legato di D. Agata Navarra »; 7) « Pio legato Laurea D'Anca » e 8) « Pio legato Alessandro Tucchio », con sede in Gela (Caltanissetta), vengono dichiarate estinte ed i rispettivi residui patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973*
*Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 72* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. 132.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardo degli Uberti, in Parma.**

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma in data 4 dicembre 1971, integrato con due dichiarazioni del 25 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardo degli Uberti, in quartiere San Leonardo di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973*
*Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 73.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1972.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del C.T. lanciamissili « Audace ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il C.T lanciamissili « Audace », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 6 dicembre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1972

LEONE

TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973*
*Registro n. 6 Difesa, foglio n. 23*

**(5988)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1973.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore di uso locale « RP 101 » e del rimorchiatore di uso locale « RP 102 ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il rimorchiatore di uso locale « RP 101 » e il rimorchiatore di uso locale « RP 102 », sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 ottobre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1973

LEONE

TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973*
*Registro n. 6 Difesa, foglio n. 30*

**(5989)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1973.

**Sostituzione di un membro del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1967 di modifica parziale della composizione del Comitato centrale medesimo per le rappresentanze dei lavoratori;

Vista la nota del 22 marzo 1972, con la quale l'avvocato Ernesto Monteforte ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo del comitato centrale predetto in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota n. 2200-72-TA del 12 aprile 1972 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Pasquale Schirone per la nomina a membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'avv. Ernesto Monteforte, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Pasquale Schirone è nominato membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1973

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(5076)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1972.

**Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti a favore delle categorie colpite dal terremoto nelle Marche, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Visto in particolare l'art. 31 del citato decreto-legge n. 552, il quale prevede che le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo che abbiano subìto danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Ritenuto che, in base alla disposizione del citato art. 44 del decreto-legge n. 745, occorre determinare il tasso agevolato annuo d'interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dal richiamato art. 31 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il proprio decreto n. 140299 del 26 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1971, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 36, con il quale venne determinato nella misura del 3% il tasso agevolato sui finanziamenti previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Ritenuta l'opportunità di fissare nella misura del 3% il tasso agevolato da applicare anche ai finanziamenti concessi, ai sensi del cennato decreto-legge « 552 », a favore delle categorie colpite dal terremoto nei comuni delle Marche;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 552 del 6 ottobre 1972, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è determinato nella misura del 3%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1972

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
TAVIANI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973*
*Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 343.*

(5003)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

**Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Taormina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina, sono determinate nelle misure stabilite nella Tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1968.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 1970.

Roma, addì 28 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

**Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina (Messina).**

*Categorie degli alberghi*

| Categorie del personale | Alberghi di lusso | Alberghi di 1ª categoria | Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria | Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria | Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermedi | 137.700 | 118.000 | 101.000 | — | — |
| Personale 1ª categoria | 132.100 | 113.300 | 96.000 | 88.200 | 81.700 |
| Personale 2ª categoria | 96.000 | 85.700 | 80.300 | 68.400 | 64.400 |
| Personale 3ª categoria | 73.700 | 60.600 | 55.100 | 52.300 | 50.300 |

Per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 settembre 1970 le retribuzioni medie sopraindicate sono maggiorate nella misura percentuale del 5%.

Le retribuzioni medie come sopra determinate sono comprensive di tutto quanto dovuto ai lavoratori, ed hanno valore solo in caso che la parte fissa dei salari risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Automotor '73 - I Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per automobili », in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Automotor '73 - I Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per automobili », che avrà luogo a Torino dal 9 al 13 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

**(5013)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IPACK-IMA - Salone internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IPACK-IMA - Salone internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », che avrà luogo a Milano dall'8 al 14 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

**(5016)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra internazionale di coniglicoltura MIC '73 », in Erba.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale di coniglicoltura - Mic '73 », che avrà luogo a Erba (Como) dal 7 al 10 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

**(5015)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali) », in Parma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ri-

guardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali) », che avrà luogo a Parma dal 22 al 30 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

**(5014)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

**Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Forlì.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore operanti in provincia di Forlì è determinato come segue:

Vitto: L. 450 al giorno;
L. 13.500 al mese.

Alloggio: L. 70 al giorno;
L. 2.100 al mese.

Roma, addì 15 marzo 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

**(5102)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

**Riapertura della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V. P. » con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1966, con il quale la società « Cooperativa marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V.P. », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Tommasi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che detta procedura di liquidazione coatta amministrativa si è chiusa con il deposito del bilancio finale presso la cancelleria del competente tribunale e la successiva cancellazione della cooperativa in questione dal registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2456 del codice civile;

Viste le lettere in data 19 e 29 dicembre 1972 con le quali il predetto dott. Tommasi ha comunicato una sopravvenienza di attivo in favore del cennato ente per un importo di lire 261.262 (duecentosessantunomiladuecentosessantadue) derivante dal riparto del fallimento Bidorini Antonio, già debitore della cooperativa;

Considerato che in conseguenza di tale nuova attività occorre procedere alla riapertura della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sopracitata;

Visti gli artt. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

E' riaperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della soc. « Cooperativa marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V.P. », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona), ed è confermato il commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Tommasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

**(5074)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

**Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori - San Giorgio », società cooperativa a r. l., con sede in San Giorgio di Mantova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 1° dicembre 1972 alla società « Cooperativa muratori San Giorgio », società cooperativa a r.l., con sede in San Giorgio di Mantova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa muratori - San Giorgio », società cooperativa a r.l., con sede in San Giorgio di Mantova, costituita per rogito notaio dott. Nicola Aliberti in data 24 novembre 1965 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Barosi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1973

*Il Ministro*: COPPO

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo cooperativo Albero » società cooperativa a r. l., con sede in Sesto S. Giovanni, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 24 novembre e 14 dicembre 1972 alla società cooperativa « Circolo cooperativo Albero », società cooperativa a r.l., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo cooperativo Albero », società cooperativa a r.l., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Canali in data 13 febbraio 1952 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Romeo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1973

*Il Ministro*: COPPO

(5269)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

**Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 12 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1969, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti all'Ente, in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci, da parte del consiglio nazionale nella riunione del 26 novembre 1972, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima rimessa dall'ente con la nota n. 2822/SE/A/bb del 29 novembre 1972;

Vista la nota n. 46886 del 27 novembre 1972, con la quale il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani ha designato il proprio delegato nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Vista la nota n. 100/88141/29.3.14/A del 4 dicembre 1972, con la quale il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante in seno all'anzidetto organo consiliare;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Ormea dott.ssa Maria Teresa, Zappalà dott. Mario e Burei dott. Pietro, eletti dal consiglio nazionale in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Sani dott. Vincenzo, Vandone dott. Gianfranco e Izzo dott. Salvatore, eletti dal consiglio nazionale in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Spada prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carotenuto dott. Guido, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Caferri dott. Arnaldo, quale delegato del presidente della Federazione ordini farmacisti italiani.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Botta dott. Emilio e Fontana dott. Enrico, membri effettivi, Franciosi dott. Giovanni e De Biasi dott. Giovanni, membri supplenti, eletti dal consiglio nazionale;

Di Tullio ing. Giuseppe, membro effettivo con funzioni di presidente e Stefanelli dott. Tonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1973

*Il Ministro*: COPPO

(5075)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

**Autorizzazione, presso la dogana del porto di Ravenna, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali in importazione, esportazione e transito.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972, mediante il quale è stata autorizzata, presso la dogana del porto di Ravenna, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, ad esclusione delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate;

Viste le note n. 33391 del 22 dicembre 1972 e n. 3925 del 15 febbraio 1973, mediante le quali la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ravenna ha chiesto che il porto omonimo venga aperto anche al traffico internazionale del bestiame vivo, indicando nella « darsena di città », dove sono in corso di allestimento idonei impianti ed attrezzature, il luogo prescelto per lo sbarco e il controllo sanitario degli animali;

Ritenuto tuttavia necessario, al fine di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine nell'ambito portuale gli impianti e le attrezzature d'interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto al tipo di traffico richiesto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di confine, porti ed aeroporti non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso, e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, e successive modificazioni, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1973 è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di Ravenna (darsena di città), la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione e transito, con il rispetto delle norme sanitarie, legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di Ravenna che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

*Il Ministro*: GASPARI

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Mostra macchinari e prodotti per le industrie cartarie, grafiche e trasformatrici », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1141 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figurano nella « I Mostra macchinari e prodotti per le industrie cartarie, grafiche e trasformatrici », che avrà luogo a Milano dal 6 al 14 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1973

*p. Il Ministro*: TIBERI

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Quindicesima esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1141 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Quindicesima esposizione triennale internazionale delle arti decorative e

industriali moderne e dell'architettura moderna », che avrà luogo a Milano dal 20 settembre al 20 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1973

*p. Il Ministro*: TIBERI

**(5267)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.A.M.O. « Cooperativa edile ed affini fra muratori e operai », a r. l., con sede in Santarcangelo di Romagna e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa C.E.A.M.O. « Cooperativa edile e affini fra muratori e operai, a responsabilità limitata », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa C.E.A.M.O. « Cooperativa edile e affini fra muratori e operai, a responsabilità limitata », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), costituita per rogito notaio Guido Milana in data 29 gennaio 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Salvatore Paolucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

*Il Ministro*: COPPO

**(5270)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

**Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto in data 23 agosto 1972 con il quale veniva costituito il collegio dei revisori dei conti della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori per il quadriennio 1968-1972;

Vista la nota 6 marzo 1973, n. 3604, con la quale il Ministero delle finanze designa quali componente effettivo e supplente, in sostituzione dei dottori Pasquale Arienzo e Giantommaso Rosa, rispettivamente i dottori Settimio Americo e Gaetano Formichella;

Visto l'art. 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e successive modificazioni;

Decreta:

I dottori Settimio Americo e Gaetano Formichella, direttori di sezione nel Ministero delle finanze, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in sostituzione dei dottori Pasquale Arienzo e Giantommaso Rosa.

Roma, addì 22 marzo 1973

*Il Ministro*: GONELLA

**(5125)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

**Sostituzione di un componente del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 14 dicembre 1963, con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione predetto;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 5 febbraio 1965, con il quale si è provveduto alla sostituzione del prof. Traversa Emanuele, quale rappresentante del Ministero della sanità in seno al comitato predetto, con il dott. Politi Lamberto, direttore generale dello stesso Ministero della sanità;

Visto il telegramma n. 176-414 del 3 marzo 1973, con il quale il Ministro per la sanità ha ora designato il dott. Loreto Giovanni, direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, quale rappresentante il Ministero della sanità in seno al richiamato comitato amministrativo, in sostituzione del dott. Politi Lamberto, dimissionario;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del dott. Loreto Giovanni a componente il comitato in parola, in sostituzione del dott. Politi Lamberto, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Loreto Giovanni, direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione è nominato componente, in rappresentanza del Ministero della sanità, il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del dott. Politi Lamberto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1973

*Il Ministro*: NATALI

**(6152)**

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale del mobile » e « XIII Salone del mobile italiano », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale del mobile » e « XIII Salone del mobile italiano », che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5833)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIII Esposizione internazionale del ciclo e motociclo », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIII Esposizione internazionale del ciclo e motociclo », che avrà luogo a Milano dal 17 al 25 novembre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5832)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1973.

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973, con il quale sono stati fissati i modi e il termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 ai fini dell'immissione di alcune categorie di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale;

Considerato che la grave situazione determinatasi in alcune regioni dell'Italia meridionale a seguito di imprevedibili calamità naturali impedisce il regolare funzionamento delle scuole ed il rilascio, da parte delle scuole stesse, dei certificati di servizio che i docenti interessati devono allegare alle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti;

Rilevato che le agitazioni sindacali in atto nel settore delle poste e telecomunicazioni impediscono, a causa dell'inattività degli uffici postali, il regolare inoltro delle domande;

Ritenuto che è necessario, per evitare situazioni di disparità di trattamento, prorogare il termine stabilito dal citato decreto ministeriale 30 gennaio 1973, in modo da consentire a tutti gli aspiranti la tempestiva presentazione delle domande documentate;

Considerato che nel periodo della proroga suddetta non viene a maturare alcun diritto alla presentazione delle domande da parte di categorie non contemplate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' prorogato al 7 maggio 1973, il termine stabilito dall'art. 22 del decreto ministeriale 30 gennaio 1973 per la presentazione delle domande documentate di inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 ai fini dell'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1973

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973*
*Registro n. 31 Pubblica istruzione, foglio n. 228*

(6533)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1973, registro n. 368 Esteri, foglio n. 122, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dalla signorina Maria Aurelia Boffa in data 4 agosto 1967 avverso la determinazione ministeriale 17 gennaio 1967 relativa al suo mancato inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento

(4805)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 marzo 1973, il geom. Giuseppe Mascia è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini, località « Sa Zeppara (Cagliari), in sostituzione del prof. Antonio Porrà, che ha rinunciato all'incarico.

(4804)

### Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « C.R.E.F. 2° centro residenziale estivo Fregene », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 marzo 1973, l'avv. Goffredo Gallo è stato nominato, per un periodo di sei mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia « CREF 2° centro residenziale estivo Fregene », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Bozzi, dimissionario.

(4892)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1973, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.506.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6198)

### Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1973, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1948, n. 51.

(6199)

### Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1973, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(6200)

### Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1973, il comune di Rocca Susella (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.991.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6201)

### Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Aggius (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6202)

### Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.254.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6203)

### Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.069.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6204)

### Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.920.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6205)

### Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.338.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6206)

**Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.528.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6207)**

**Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.791.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6208)**

**Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.405.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6209)**

**Autorizzazione al comune di Bano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Bano (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.786.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6210)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

**Corso dei cambi del 18 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 587,10 | 587,10 | 587,50 | 587,10 | 587 — | 587,10 | 587 — | 587,10 | 587,10 | 587,10 |
| Dollaro canadese | 586,90 | 586,90 | 587,20 | 586,90 | 586 — | 586,90 | 586,95 | 586,90 | 586,90 | 586,90 |
| Franco svizzero | 181,75 | 181,75 | 181,90 | 181,75 | 182,20 | 181,75 | 181,95 | 181,75 | 181,75 | 181,75 |
| Corona danese | 94,71 | 94,71 | 94,70 | 94,71 | 94,50 | 94,70 | 94,78 | 94,71 | 94,71 | 94,71 |
| Corona norvegese | 99,40 | 99,40 | 99,50 | 99,40 | 99,50 | 99,40 | 99,46 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| Corona svedese | 130,40 | 130,40 | 130,50 | 130,40 | 129,25 | 130,40 | 130,20 | 130,40 | 130,40 | 130,40 |
| Fiorino olandese | 199,20 | 199,20 | 199,70 | 199,20 | 199,50 | 199,20 | 199,21 | 199,20 | 199,20 | 199,20 |
| Franco belga | 14,6375 | 14,6375 | 14,65 | 14,6375 | 14,64 | 14,62 | 14,665 | 14,6375 | 14,63 | 14,63 |
| Franco francese | 129,17 | 129,17 | 129,30 | 129,17 | 129,10 | 129,15 | 129,08 | 129,17 | 129,17 | 129,17 |
| Lira sterlina | 1457,80 | 1457,80 | 1462 — | 1457,80 | 1458 — | 1457,80 | 1458,75 | 1457,80 | 1457,80 | 1457,80 |
| Marco germanico | 208,02 | 208,02 | 208,50 | 208,02 | 208,20 | 208 — | 208 — | 208,02 | 208,02 | 208,02 |
| Scellino austriaco | 28,4825 | 28,4825 | 28,50 | 28,4825 | 28,45 | 28,47 | 28,52 | 28,4825 | 28,48 | 28,48 |
| Escudo portoghese | 23,34 | 23,34 | 23,30 | 23,34 | 23,25 | 23,32 | 23,30 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| Peseta spagnola | 10,125 | 10,125 | 10,13 | 10,125 | 10,15 | 10,12 | 10,135 | 10,125 | 10,12 | 10,12 |
| Yen giapponese | 2,213 | 2,213 | 2,22 | 2,213 | 2,19 | 2,21 | 2,22 | 2,213 | 2,21 | 2,21 |

**Media dei titoli del 18 aprile 1973**

| Titolo | | | | Media |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | | | | 102,125 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | | | 100,45 |
| » | 3,50 % (Ricostruzione) | | | 89 — |
| » | 5 % (Ricostruzione) | | | 97,875 |
| » | 5 % (Riforma fondiaria) | | | 96,25 |
| » | 5 % (Città di Trieste) | | | 96,90 |
| » | 5 % (Beni esteri) | | | 94,025 |
| » | 5,50 % (Edilizia scolastica) | | 1967-82 | 94 — |
| » | 5,50 % | » » | 1968-83 | 94,125 |
| » | 5,50% | » » | 1969-84 | 95,925 |
| » | 6 % | » » | 1970-85 | 98,925 |
| » | 6 % | » » | 1971-86 | 98,70 |
| » | 6 % | » » | 1972-87 | 98,80 |

| Titolo | | Media |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro | 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » | 5,50 % 1976 | 100,075 |
| » » » | 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » | 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » | 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » | 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro | 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,45 |
| » | 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,55 |
| » | 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,30 |
| » | 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,95 |
| » | 5 % ( » 1° aprile 1978) | 96 — |
| » | 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,35 |
| » | 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,15 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* TARANTO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 aprile 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 587,05 |
| Dollaro canadese | 586,925 |
| Franco svizzero | 181,85 |
| Corona danese | 94,745 |
| Corona norvegese | 99,43 |
| Corona svedese | 130,30 |
| Fiorino olandese | 199,205 |
| Franco belga | 14,651 |
| Franco francese | 129,125 |
| Lira sterlina | 1458,275 |
| Marco germanico | 208,01 |
| Scellino austriaco | 28,501 |
| Escudo portoghese | 23,32 |
| Peseta spagnola | 10,13 |
| Yen giapponese | 2,216 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986**

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecento serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

**(6115)**

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 246, il ricorso straordinario proposto dal sig. Pincelli Eugenio in data 30 gennaio 1969 è stato parzialmente accolto.

**(4806)**

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 152, il ricorso straordinario proposto dal sig. Virgilio Mario in data 30 gennaio 1969 è stato parzialmente accolto.

**(4807)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2910, è stato approvato l'atto n. 91624 di rep. del 9 giugno 1972, col quale sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tenaglia Rocco, nato il 9 aprile 1886 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », I e II tronco rurale in Filetto, estese mq. 7320, riportate in catasto alle particelle numeri 282 parte e 390 del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con il numero 102 e 103.

**(4776)**

**Riconoscimento del consorzio difesa produzioni agricole, con particolare riferimento alla viticoltura, della provincia di Verona « CO.DI.PA. » con sede in Verona.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 1050 in data 3 marzo 1973 al consorzio di difesa delle produzioni agricole, con particolare riferimento alle viticoltura, della provincia di Verona « CO.DI.PA. », con sede in Verona, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364 l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive delle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

**(5053)**

**Riconoscimento del consorzio polesano per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Rovigo.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 1054 in data 3 marzo 1973 al consorzio polesano per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364 l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

**(5054)**

**Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Alessandria.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 1055 in data 5 marzo 1973, al consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie e dalle avversità atmosferiche, con sede in Alessandria, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

**(5055)**

**Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie, con sede in Treviso**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 1057 in data 5 marzo 1973, al consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie con sede in Treviso, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

**(5056)**

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Comunicati**

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/276 - del 23 febbraio 1973 relativa alla « Esportazione di valuta da parte di non residenti »;

n. A/277 - del 23 febbraio 1973 relativa alle « Garanzie bancarie (attive e passive) con l'estero ».

**(4802)**

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/270 - del 13 febbraio 1973 relativa alle « Quotazioni delle valute di conto valutario »;

n. A/271 - del 19 febbraio 1973 relativa alle « Norme concernenti l'offerta in cessione all'ufficio italiano dei cambi delle valute estere »;

n. A/272 - del 19 febbraio 1973 relativa ai « Conti valutari finanziari »;

n. A/273 - del 19 febbraio 1973 relativa alla « Alimentazione ed utilizzo di conti autorizzati per movimenti di capitali »;

n. A/274 - del 19 febbraio 1973 relative alle « Operazioni valutarie connesse con il settore della cinematografia ».

**(4803)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra ed in destra del fiume Arno in comune di Pisa

Con decreto 6 novembre 1972, n. 247, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra e in destra del fiume Arno in comune di Pisa, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 47, particella 1-*B*, (mq. 12.200) e foglio n. 39, particelle 858 (mq. 1463); 859 (mq. 20) e 860 (mq. 87), della superficie complessiva di mq. 13.770, ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati in data 10 luglio 1971 e 28 settembre 1971, in scala 1 : 1000 e 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4972)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Staffora in comune di Varzi.

Con decreto 6 novembre 1972, n. 220, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno ex alveo in sponda sinistra del catasto del comune medesimo al foglio n. 4, lettera *B* sub. *e*, in fregio ai mappali 272, 135, 137, 138, 252 e 175, della superficie di mq. 4770, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 maggio 1971, in scala 1:2000, dall'Uffieio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(4973)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Palazzolo dello Stella

Con decreto 14 ottobre 1972, n. 176, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Palazzolo dello Stella (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, adiacente al mappale 388, della superficie di mq. 200, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 novembre 1964. in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine (velatura verde); planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4974)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'alveo del torrente Parma in comune di Parma

Con decreto 6 novembre 1972, n. 319, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'alveo in sinistra del torrente Parma in comune di Parma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale 230-*b*, della superficie di mq. 670, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° marzo 1971, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4975)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'ex alveo del fiume Fossa in comune di Cologna Veneta.

Con decreto 6 novembre 1972, n. 285, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'ex alveo del fiume Fossa in comune di Cologna Veneta (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo, Sezione *D*, al foglio n. 3, mappale n. 314-*B*, della superficie di mq. 2320, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 maggio 1970, in scala 1 : 2000, con allegata relazione tecnico descrittiva 18 novembre 1970, dell'ufficio tecnico erariale di Verona, vistata dall'ufficio del genio civile Vicenza il 14 dicembre 1970; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4976)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 23 ottobre 1972, n. 301, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 342-*B*, della superficie di mq. 1030, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 marzo 1969, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4971)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fiume Serio in comune di Nembro

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 221, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fiume Serio in comune di Nembro (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 3094,1/2, della superficie di Ha. 1.24.00, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 dicembre 1968, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4970)

### Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2960, in data 23 febbraio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(4966)

### Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8078, in data 8 maggio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(4967)

### Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2748, in data 23 febbraio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa.

(4968)

### Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3, in data 8 marzo 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani.

(4969)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Lorenzo Cappelli », di Mercato Saraceno, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.32/7 in data 14 marzo 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Lorenzo Cappelli », di Mercato Saraceno (Forlì), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(4893)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2500/72, n. 2526/72, n. 2533/72, n. 2542/72, n. 2556/72, n. 2566/72, n. 2585/72, n. 2593/72, n. 2604/72, n. 2610/72, n. 2618/72, n. 2631/72, n. 2642/72, n. 2648/72, n. 2657/72, n. 2667/72, n. 2692/72, n. 2749/72, n. 2768/72, n. 2789/72.**

(in lire italiane per tonnellata metrica)

| NUMERO della Tariffa | NUMERO della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 1°-12-1972 | 2/4-12-1972 | 5-12-1972 | 6-12-1972 | 7-12-1972 | 8-12-1972 | 9/11-12-1972 | 12-12-1972 | 13-12-1972 | 14-12-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 02,05 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato | 26.987,50 | 26.987,50 | 24.968,75 | 23.818,75 | 23,243,75 | 23.243,75 | 22.381,25 | 21.168,75 | 19,212,50 | 18.062,50 |
| 10.01-B | 15,18 | Frumento duro | 29.212,50 (a) (d) | 29.212,55 (a) (d) | 29,212,50 (a) (d) | 26.606,25 (a) (d) | 26.606,25 (a) (d) | 26.606,25 (a) (d) | 26.606,25 (a) (d) | 26.606,25 (a) (d) | 25,456,25 (a) (d) | 24.306,25 (a) (d) |
| 10.02 | 01,04 | Segala | 25.431,25 (e) | 25.431,25 (e) | 24.187,50 (e) | 23.037,50 (e) | 23.037,50 (e) | 23.037,50 (e) | 23.037,50 (e) | 21.306,25 (e) | 19.006,25 (e) | 18.375,00 (e) |
| 10.03 | 01,04 | Orzo | 19.987,50 (b) | 19,987,50 (b) | 19.081,25 (b) | 18.043,75 (b) | 17.356,25 (b) | 16.781,25 (b) | 16.200,00 (b) | 15,050,00 (b) | 14.187,50 (b) | 13.612,50 (b) |
| 10.04 | 01,04 | Avena | 16.081,25 (b) | 15.493,75 (b) | 14.025,00 (b) | 12.875,00 (b) | 12.356,25 (b) | 12.356,25 (b) | 12.356,25 (b) | 11.781,25 (b) | 10.568,75 (b) | 10.568,75 (b) |
| 10.05-B | 04 | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 23.375,00 (b) (c) | 23.375,00 (b) (c) | 21.737,50 (b) (c) | 20.212,50 (b) (c) | 19.406,25 (b) (c) | 19.406,25 (b) (c) | 19.406,25 (b) (c) | 16.756,25 (b) (c) | 16.756,25 (b) (c) | 16.181,25 (b) (c) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 |
| 10.07-B | 04 | Miglio | 5.493,75 (b) | 5.493,75 (b) | 5.493,75 (b) | 5.493,75 (b) | 4.587,50 (b) | 2.862,50 (b) | 1.825,00 (b) | zero (b) | zero (b) | 556,25 (b) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo | 19.837,50 (b) | 19.837,50 (b) | 18.900,00 (b) | 17.343,75 (b) | 15.906,25 (b) | 15.331,25 (b) | 15.331,25 (b) | 14.181,25 (b) | 14.181,25 (b) | 13.312,50 (b) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato | 49.500,00 | 49.500,00 | 46.675,00 | 45,062,50 | 44.256,25 | 43.856,25 | 43.050,00 | 41.356,25 | 38.612,50 | 37.006,25 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala | 42.093,75 | 42.093,75 | 40.350,00 | 38.743,75 | 38,743,75 | 38.337,50 | 38.337,50 | 36.318,75 | 33.100,00 | 32.212,50 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | - di frumento duro | 50.743,75 | 50.743,75 | 50.743,75 | 46.725,00 | 46.725,00 | 46.725,00 | 46.725,00 | 46.725,00 | 44.943,75 | 43.156,25 |
| ex 11.02-A | 005 | - di frumento tenero | 53.156,25 | 53.156,25 | 50.106,25 | 48.362,50 | 47.493,75 | 47.062,50 | 46.193,75 | 44.362,50 | 41.400,00 | 39.662,50 |

| NUMERO della Tariffa | NUMERO della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 15-12-1972 | 16/18-12-1972 | 19-12-1972 | 20-12-1972 | 21-12-1972 | 22-12-1972 | 23/27-12-1972 | 28-12-1972 | 29-12-1972 | 30/31-12-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 02,05 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato | 17 487,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.062,50 | 18.525,00 | 18.525,00 | 16.743,75 | 16.168,75 | 16.168,75 | 16.168,75 |
| 10.01-B | 15,18 | Frumento duro | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) | 21.000,00 (a) (d) |
| 10.02 | 01,04 | Segala | 18,375,00 (e) | 17.793,75 (e) | 17.793,75 (e) | 19.237,50 (e) | 19.237,50 (e) | 17.362,50 (e) | 17.362,50 (e) | 17.362,50 (e) | 16.843,75 (e) | 16.843,75 (e) |
| 10.03 | 01,04 | Orzo | 13 037,50 (b) | 12.175,00 (b) | 11.600,00 (b) | 11,600,00 (b) | 11,600,00 (b) | 11.600,00 (b) | 11.600,00 (b) | 10.731,25 (b) | 10.156,25 (b) | 10.156,25 (b) |
| 10.04 | 01,04 | Avena | 9 993,75 (b) | 9.993,75 (b) | 9.993,75 (b) | 9.993,75 (b) | 9,993,75 (b) | 9.993,75 (b) | 9,993,75 (b) | 9.993,75 (b) | 9.993,75 (b) | 10.568,75 (b) |
| 10.05-B | 04 | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 15.031,25 (b) (c) | 14.450,00 (b) (c) | 14,450,00 (b) (c) | 15.031,25 (b) (c) | 15.431,25 (b) (c) | 15.431,25 (b) (c) | 14.856,25 (b) (c) | 14.856,25 (b) (c) | 14.856,25 (b) (c) | 14.856,25 (b) (c) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno | 2 612,50 | 2,612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2 612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 |
| 10.07-B | 04 | Miglio | 556,25 (b) | zero (b) | zero (b) | zero (b) | zero (b) | 3.437,50 (b) | 2.862,50 (b) | 2,862,50 (b) | 2.862,50 (b) | 2.862,50 (b) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo | 12 737,50 (b) | 11.587,50 (b) | 11.587,50 (b) | 11,587,50 (b) | 10,868,75 (b) | 11.587,50 (b) | 10.868,75 (b) | 10.868,75 (b) | 10.868,75 (b) | 11.300,00 (b) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato | 36 200,00 | 35.518,75 | 35.518,75 | 37.006,25 | 37.650,00 | 37.650,00 | 35.156,25 | 34,356,25 | 34,356,25 | 34.356,25 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala | 32 212,50 | 31.400,00 | 31.400,00 | 33,425,00 | 33.425,00 | 30,800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.068,75 | 30.068,75 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | - di frumento duro | 38 031,25 | 38 031,25 | 38.031,25 | 38.031,25 | 38.031,25 | 38.031,25 | 37.581,25 | 38.031,25 | 38,031,25 | 37.581,25 |
| ex 11.02-A | 005 | - di frumento tenero | 38 793,70 | 38,056,25 | 38.056,25 | 39.662,50 | 40.362,50 | 40.362,50 | 37.668,75 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di art 321 50 per tonnellata metrica (regolamento CEE) n 1464/69)

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967 n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica de l'Uganda e della Repubblica del Kenya il prelievo va ridotto di lire 625 00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(d) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n 1234/71).

(e) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazoine verso la Comunità riscossa dalla Turchia u tale prodotto entro i limiti di 8 unità di con o per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71 con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n 2622/71).

(4117)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 16 settembre 1972 al 15 dicembre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 1912/72.**

(in unità di conto per 100 kg. - 1 unità di conto = lire italiane 625)

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|
| | | Peso netto |
| 02.01 | Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: | |
| | A. Carni: | |
| | III. della specie suina: | |
| | a) domestica: | |
| | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna (*a*): | 19,37 |
| | 5. Pancette (ventresche), anche in parti . . . . . . . . . . | 16,90 |
| 02.05 | Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: | |
| | A. Lardo: | |
| | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . . . . . . . | 8,13 |
| | II. secco o affumicato . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,49 |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: | |
| | B. della specie suina domestica: | |
| | I. Carni: | |
| | a) salate o in salamoia: | |
| | 5. Pancette (ventresche), anche in parti . . . . . . . . . . | 16,90 |
| | ex 6. altre: | |
| | « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*b*) | 35,50 |
| | b) secche o affumicate: | |
| | 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . . . . . . | 64,70 |
| | 5. Pancette (ventresche), anche in parti . . . . . . . . . . | 31,80 |
| | ex 6. altre: | |
| | Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti . . . | 64,70 |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: | |
| | A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi: | |
| | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,73 |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano: | |
| | A. di fegato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19,20 |
| | B. altri (*c*): | |
| | I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti . . . . . . | 58,10 |
| | II. non nominati . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39,20 |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano: | |
| | A. di fegato: | |
| | II. altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21,60 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|
| | | Peso netto |
| 16.02 (segue) | B. altre: | |
| | III. non nominate: | |
| | a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | |
| | 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine: | |
| | aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti . | 51,10 |
| | bb) Spalle, anche in parti . | 51,10 |
| | cc) altre | 27,80 |
| | 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine | 16,50 |
| | 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine | 8,90 |

(a) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(b) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

— Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.

— Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(c) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

**(2719)**

**Prelievi applicabili dal 3 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2235/72, n. 2390/72 e n. 2493/72.**

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 04.05 | | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | | |
| | | A uova in guscio, fresche o conservate: | | |
| | | I uova di volatili da cortile: | | |
| | 01 | a. uova da cova (a) . . . . . . . . . . . . . . | 1.037,50 (per 100 unità) | zero |
| | | b altre: | | |
| | 02-03-05 | 1. di galline . . . . . . . . . . . . . . . . | 11.881,25 | 1.875,00 (b)(d) |
| | 07 | 2. di anatre, oche, tacchine e faraone . . . . . . . . | 11.881,25 | 1.875,00 (b)(d) |
| | | B uova sgusciate e giallo d'uova: | | |
| | | I atti ad usi alimentari: | | |
| | | a. uova sgusciate: | | |
| | 15 | 1. essiccate . . . . . . . . . . . . . . . . | 50.375,00 | 51.250,00 (c) |
| | 18 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.781,25 | 15.000,00 (c) |
| | | b. giallo d'uova: | | |
| | 22 | 1. liquido . . . . . . . . . . . . . . . . | 24.237,50 | 12.500,00 (c)(e) |
| | 25 | 2. congelato . . . . . . . . . . . . . . . | 25.900,00 | 4.687,50 (c)(f) |
| | 28 | 3. essiccato . . . . . . . . . . . . . . . | 51.087,50 | 36.250,00 (c) |

(a) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Australia, dalla Bulgaria o dalla Romania.

(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(d) Ai prodotti originari di Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625,00 per 100 kg

(e) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, dell'Etiopia, della Romania o della Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg

(f) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese della Gran Bretagna della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera della Spagna o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

**(3640)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili, dal 18 ottobre 1972 al 30 novembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2202/72, n. 2209/72, n. 2223/72, n. 2232/72, n. 2242/72, n. 2248/72, n. 2254/72, n. 2265/72, n. 2275/72, n. 2286/72, n. 2304/72, n. 2331/72, n. 2339/72, n. 2348/72, n. 2361/72, n. 2366/72, n. 2372/72, n. 2378/72, n. 2388/72, n. 2403/72, n. 2410/72, n. 2421/72, n. 2427/72, n. 2436/72, n. 2451/72, n. 2461/72, n. 2472/72, n. 2478/72 e n. 2489/72.**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della tariffa | della statistica | | dal 18-10-72 al 19-10-72 | dal 20-10-72 al 25-10-72 | 26-10-72 | 27-10-72 | dal 28-10-72 al 30-10-72 | 31-10-72 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | | |
| | 02 | I. zuccheri bianchi | 5.100,00 | 5.018,75 | 5.018,75 | 5.275,00 | 5.450,00 | 5.362,50 |
| | 05 | II. zuccheri greggi (3) | 4.193,75 | 4.193,75 | 4.325,00 | 4.575,00 | 4.687,50 | 4.687,50 |
| | | B. non denaturati: | | | | | | |
| | 07 | I. zuccheri bianchi | 5.100,00 | 5.018,75 | 5.018,75 | 5.275,00 | 5.450,00 | 5.362,50 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | | |
| | 17 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 4.193,75 | 4.193,75 | 4.325,00 | 4.575,00 | 4.687,50 | 4.687,50 |
| | 21 | b. altri (3) (5) | 4.193,75 | 4.193,75 | 4.325,00 | 4.575,00 | 4.687,50 | 4.687,50 |

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della tariffa | della statistica | | dall'1-11-72 al 6-11-72 | dal 7-11-72 al 10-11-72 | dall'11-11-72 al 14-11-72 | 15-11-72 | 16-11-72 | dal 17-11-72 al 21-11-72 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | | |
| | 02 | I. zuccheri bianchi | 5.362,50 | 5.275,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.618,75 | 5.537,50 |
| | 05 | II. zuccheri greggi (3) | 4.850,00 | 4.568,75 | 4.700,00 | 4.768,75 | 4.768,75 | 4.768,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | | |
| | 07 | I. zuccheri bianchi | 5.362,50 | 5.275,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.618,75 | 5.537,50 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | | |
| | 17 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 4.850,00 | 4.568,75 | 4.700,00 | 4.768,75 | 4.768,75 | 4.768,75 |
| | 21 | b. altri (3) (5) | 4.850,00 | 4.568,75 | 4.700,00 | 4.768,75 | 4.768,75 | 4.768,75 |

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della tariffa | della statistica | | 22-11-72 | dal 23-11-72 al 24-11-72 | dal 25-11-72 al 27-11-72 | 28-11-72 | 29-11-72 | 30-11-72 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | | |
| | 02 | I. zuccheri bianchi | 5.618,75 | 5.793,75 | 5.793,75 | 5.706,25 | 5.537,50 | 5.450,00 |
| | 05 | II. zuccheri greggi (3) | 4.837,50 | 4.968,75 | 5.112,50 | 4.900,00 | 4.768,75 | 4.631,25 |
| | | B. non denaturati: | | | | | | |
| | 07 | I. zuccheri bianchi | 5.618,75 | 5.793,75 | 5.793,75 | 5.706,25 | 5.537,50 | 5.450,00 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | | |
| | 17 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 4.837,50 | 4.968,75 | 5.112,50 | 4.900,00 | 4.768,75 | 4.631,25 |
| | 21 | b. altri (3) (5) | 4.837,50 | 4.968,75 | 5.112,50 | 4.900,00 | 4.768,75 | 4.631,25 |

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(2721)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Errata-corrige**

Nella tabella dei « Prelievi applicabili, dal 12 settembre 1972 al 17 ottobre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento (C.E.E.) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (C.E.E.) n. 1946/72, ecc. », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 328 - Prelievo del giorno 14 settembre 1972 - voce di tariffa 17.01-B-II-b zuccheri greggi, altri (numero della statistica 21), leggere il prelievo « 5.543,75 » invece di « 4.543,75 ».

**(5279)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diplomi originali di laurea**

La dott.ssa Angiolina Belloni, nata a Codogno (Milano) l'8 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università Cattolica del « S. Cuore » di Milano il 10 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(5503)**

Il dott. Carlo Bottari, nato a Cesena (Forlì) il 15 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile (sez. idraulica) conseguito presso l'Università di Bologna il 6 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(5504)**

La dott.ssa Lia Camaiori, nata a Pisa il 23 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pisa il 23 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(5505)**

Il dott. Vittorio Caporioni, nato a Ravenna il 25 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia il 27 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(5506)**

Il dott. Gastone Corona, nato a Roma il 5 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 1° dicembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(5507)**

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 pubblica istruzione, foglio n. 50, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Giuliodori Nazzareno ed Augusto avverso il decreto ministeriale 2 marzo 1970 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona di via Fonte Magna sita nel comune di Osimo.

**(5274)**

**Vacanza della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6478)**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 13 marzo 1969 con il quale il sig. Pietro Marta venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Pietro Marta è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Governatore*: CARLI

**(5442)**

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 7 dicembre 1972 dalla sig.ra Radoicovich Antonia in Denich, nata a Sterna di Grisignana il 14 gennaio 1934, residente a Trieste in via Trissino, 4/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Radovini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Radoicovich Antonia in Denich è ridotto nella forma italiana di Radovini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 12 marzo 1973

*Il viceprefetto reggente*: AUSTRIA

**(4891)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;
Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche apportate all'ordinamento predetto;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario.
Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Al concorso sono ammesse le donne.
L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

Art. 3.
*Elevazione del limite massimo di età*

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

*a*) per gli ex combatenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purché complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

*a*) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocati nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale, degli operai di ruolo dello stato e del personale militare in servizio permanente;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonché quello da nubili);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti al loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata o dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

*Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, alla riserva di posti o a preferenza a parità di merito*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la riserva di posti o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria — Ufficio III, *entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito*, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata nonché lo stato di filiazione;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio nonché lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con l'indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonché la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività

che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

22) i mutilati ed invalidi del lavoro nonché gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

*Prove obbligatorie di esame*

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà anche sulle seguenti: nozioni di diritto privato limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro 1°, nel titolo 1° del libro 3°, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro 4° e nel libro 6° del Codice civile; su nozioni di diritto della navigazione; sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro; sulla legislazione cambiaria; sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

La data delle prove scritte sarà fissata con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, e sarà aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1° del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

*Documento di identificazione*

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 8.

*Documenti di rito*

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno fare pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia, ufficio 3° dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*B*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente Autorità consolare, debitamente legalizzato;

*C*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

*D*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F*) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi del servizio o del lavoro e civili debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purché esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 27 marzo 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1973*
*Registro n. 18, foglio n. 398*

---

*Schema della domanda su carta da bollo da L. 500 da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale.*

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . .
domiciliato a . . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . .) in via . . . . . . . . .
n. . . . (codice postale n. . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a 150 posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1973.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) che è nato il . . . . a . . . . . . .
e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . . . . . .;

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . . . . .;

*d*) ha riportato (3) . .
*e*) è in possesso del . . .
conseguito . . nell'anno scolastico . .
presso .,
*f*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . .;
*g*) ha prestato servizio (5) . .

Data .

Firma (6) . .

---

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

**(5315)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

### Concorso, per titoli e colloquio, a tre posti di ispettore in prova, riservato agli assistenti ordinari delle università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica e nucleare).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - n. P.4.1.1./14567 del 29 gennaio 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nella seduta n. 8 del 20 febbraio 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, a tre posti di Ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica e nucleare) che, alla data del 31 marzo 1973, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le università di appartenenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è altresì necessario che i candidati posseggano:

*a*) la laurea in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica e nucleare);

*b*) l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

*c*) i prescritti requisiti fisici e psichici.

Inoltre si richiede che i candidati stessi:

*d*) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

*e*) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, numero 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde da qualsiasi limite di età, purchè non sia stato raggiunto quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dalla partecipazione gli aspiranti che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) entro e non oltre il 31 maggio 1973.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare:

*a*) il cognome e nome;

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

*d*) il recapito;

*e*) l'università o l'istituto di istruzione superiore presso cui presta servizio;

*f*) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

*g*) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2;

*h*) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del rapporto di impiego.

Il concorrente, ai sensi del successivo art. 5, è tenuto ad indicare in quale dei quattro programmi (A, B, C o D), previsti nell'allegato al presente bando, intende sostenere l'esame colloquio, e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del Direttore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1973.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente su uno dei 4 programmi, a scelta del candidato, previsti per la prova orale del concorso pubblico per esami e per titoli a 33 posti di Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1971, n. 10089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 331 del 22 dicembre 1972.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare al predetto colloquio una votazione minima di 7 punti su 10.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di merito, di precedenza e preferenza, per la compilazione della graduatoria e per le altre modalità di svolgimento della procedura, nonchè per l'assunzione e la nomina in prova dei vincitori, si applicano le norme già fissate per il corrispondente concorso pubblico, indicato al precedente art. 5.

Roma, 20 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: VALIANTE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973*
*Registro n. 59 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 283*

## PROGRAMMI DI ESAME

### PROGRAMMA *A*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Scienza e tecnica delle costruzioni.*

Sistemi reticolari e strutture a telai multipli. Calcolo matriciale delle strutture.

Piastre.

Teoria e calcolo delle strutture in acciaio e di quelle in cemento armato. Cemento armato precompresso. Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Meccanica delle terre. Sistemi vari di consolidamento. Sistemi vari di fondazione e loro applicazione. Spinta delle terre. Calcolo dei muri di sostegno.

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Relativi elementi costruttivi e metodi di calcolo. Fondazioni. Centine.

3) *Elementi delle costruzioni civili ed architettura tecnica.*

Materiali da costruzione. Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi. Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni. Materiali artificiali.

Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche.

Costruzioni antisismiche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idrostatica e dell'idrodinamica. Moto dei fluidi. Misura delle portate. Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni nelle costruzioni civili. Impianti sanitari. Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque. Fognature.

5) *Costruzioni ferroviarie.*

Applicazioni della topografia alle costruzioni civili e stradali. Livellazione. Triangolazioni. Misura delle distanze.

Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Movimenti di terra.

Gallerie. Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura dei terreni. Tipi e sistemi di armatura. Sistemi di attacco. Opere di rivestimento. Organizzazione dei cantieri di lavoro.

Macchinari in uso per le costruzioni stradali e per le gallerie. Mezzi d'opera.

Costituzione delle strade ferrate. Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Sopraelevazione. Tracciamento e raccordi delle curve orizzontali e verticali.

Pavimentazione di strade e di piazzali.

6) *Fisica tecnica.*

Propagazione del calore. Conduzione. Irraggiamento. Trasmissione. Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipi di impianti. Impianti ad acqua calda ed a vapore. Riscaldamento elettrico. Ventilazione degli ambienti. Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

7) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

8) *Trazione ferroviaria.*

Cenni sulle principali parti costituenti un rotabile ferroviario. Aderenza. Resistenze al moto. Sforzo di trazione.

Nozioni sui vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Cenni sull'alimentazione della linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

### PROGRAMMA *B*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollècitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Trazione ferroviaria.*

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario.

Aderenza. Resistenza al moto. Sforzo di trazione.

Relazione tra caratteristiche del binario e del tracciato e velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Stabilità, in marcia, dei rotabili.

Frenatura dei treni. Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici.

Tracciamento delle curve di marcia.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna od elettriche. Relative caratteristiche meccaniche. Prestazione. Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione. Tracciamento del diagramma di carico, corrente/tempo, per un mezzo di trazione equipaggiato con motori a corrente continua.

Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Cenni sul segnalamento. Capacità di traffico delle linee ferroviarie e mezzi per aumentarla.

3) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Sopraelevazione. Cenni sul tracciamento delle curve orizzontali e verticali e sui relativi raccordi.

4) *Ponti.*

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Elementi costruttivi. Cenni sui metodi di calcolo. Cenni sulle fondazioni.

5) *Fisica tecnica.*

Cicli termici. Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi.

Moto dei fluidi. Trasmissione del calore. Isolamento termico. Combustibili e combustione.

6) *Macchine.*

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenni sulle macchine idrauliche.

Cenni sulle più comuni macchine operatrici.

7) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

### PROGRAMMA *C*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Meccanica applicata alle macchine e Macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica.

Costituzione dei dispositivi meccanici, alberi, perni di spinta e portanti, guide, pattini e slitte.

Resistenze passive, attrito radente e volvente, lubrificazione, resistenza del mezzo, rendimento meccanico.

Forze esterne e di inerzia applicate ai dispositivi.

Sistemi articolati, eccentrici, manovellismo di spinta.

Ruote di frizione e dentate, trasmissioni ad organi flessibili.
Giunti, frizioni, freni e volani. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Vibrazioni.
Misura della potenza.
Impianti a vapore, generatori di vapore ed accessori.
Motrici a vapore alternative ed a turbina.
Impianti di turbine a gas.
Macchine alternative, compressori, motori a carburazione ed a iniezione a quattro ed a due tempi.
Nozioni generali sulle turbine idrauliche.
Pompe e ventilatori di tipo centrifugo ed assiale.

3) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nella industria meccanica. Resistenza alla fatica dei metalli.
Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.
Nozioni sulla saldatura autogena ed elettrica.

4) *Trazione ferroviaria.*

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario.
Aderenza. Resistenze al moto. Sforzo di trazione.
Frenatura dei treni. Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici.
Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.
Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna ed elettriche.
Relative caratteristiche meccaniche. Prestazione. Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione.
Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

5) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione, il funzionamento e la regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

6) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Scambi ed attraversamenti. Traverse in legno, ferro e cemento armato. Sopraelevazione.

---

PROGRAMMA D

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Macchine ed impianti elettrici.*

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi.

Trasformatori monofasi e polifasi ad uno ed a più avvolgimenti. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitori rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica.

Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo caldo, convertitori a vapori di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Centrali elettriche. Principali macchine ed apparecchiature installate. Problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia elettrica con linee aeree e con cavi, in regime permanente. Sovratensioni e corto circuiti negli impianti. Stabilità delle reti.

Reti ad alta, media e bassa tensione. Problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione. Sistemi di regolazione della tensione.
Sottostazioni di trasformazione, conversione e smistamento.
Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

3) *Elettrotecnica generale.*

Grandezze elettriche e magnetiche e relative unità di misura. Metodi di misura. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dei dispositivi di impiego comune.
Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase, in regime stazionario ed in regime transitorio.

4) *Comunicazioni elettriche.*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di comunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione, diafonia.
Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.
Perturbazioni nei circuiti di comunicazione, dovute ad accoppiamenti con linee di trasmissione di energia.

5) *Trazione ferroviaria.*

Nozioni generali sulla meccanica delle locomozioni.
Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.
Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche e diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna ed elettriche.
Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.
Impianti primari di alimentazione di una rete ferroviaria elettrificata, tipi di sottostazione di alimentazione.
Linee di contatto. Sistemi di sospensione. Calcolo delle cadute di tensione con particolare riguardo alla trazione ferroviaria in corrente continua.
Circuito di ritorno. Circuiti di binario. Correnti disperse.
Nozioni generali sul distanziamento dei treni, sul segnalamento, sulle sezioni di blocco e sui principali sistemi di blocco.

6) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Scambi ed attraversamenti. Traverse in legno, ferro e cemento armato. Sopraelevazione.

**(5698)**

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica.**

In data 6 marzo 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al « Bollettino Ufficiale » n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 18 agosto 1970, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica.

**(4894)**

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.**

In data 6 marzo 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al « Bollettino Ufficiale » n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1972, a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

**(4895)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del mese di marzo 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 20 marzo 1973 il decreto ministeriale 17 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1973, registro n. 11 Finanze, foglio n. 99 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1970.

**(5117)**

## REGIONE TOSCANA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto del 18 marzo 1971, n. 1509, con il quale è stato indetto, tra l'altro, pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto del medico provinciale di Grosseto del 18 gennaio 1972, n. 212 modificato con successivo decreto del 9 maggio 1972, n. R/635;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con il quale è stato approvato il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 concernente le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

A voti unanimi:

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa:

1. Mugrai Lotti Elvira . punti 67,386
2. Bonelli Lida » 66,272

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Grosseto e a quello del comune interessato.

*Il presidente*: MALVEZZI

*Il segretario*: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2448 in data odierna con la quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con il quale è stato approvato il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 concernente le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione in materia di assistenza sanitaria ospedaliera;

A voti unanimi:

Delibera:

L'ostetrica Mugnai Lotti Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Scarlino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Grosseto e a quello del comune interessato.

*Il presidente*: MALVEZZI

*Il segretario*: POLLINI

**(5048)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4570 in data 20 ottobre 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 31 luglio 1971;

Visto il successivo decreto n. 5445 del 10 dicembre 1971, con il quale, tra l'altro, venne prorogato al 15 gennaio 1972, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 590 in data 12 febbraio 1972 con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 3437 in data 9 ottobre 1972, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso n. 31 concorrenti;

Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 275 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Celletti Gualtiero . punti 68,550
2. Bigazzi Pier Fedele . » 67,132
3. Baravelli Leopoldo . » 65,878
4. Tonini Marco Tullio . » 65,774
5. Tassinari Gloriano . » 65,064
6. Scarpellini Mario . » 64,596
7. Matassoni Delio . » 64,250
8. Leurini Giancarlo . » 62,576
9. Caroli Antonio . » 62,382
10. Marcelletti Giuseppe . » 61,698
11. Campodoni Enzo . » 60,048
12. Valgimigli Piero Giorgio . » 59,746
13. Manciati Brunetto . » 58,416
14. Biondi Renato . » 57,612
15. Puzzo Giovanni . » 57,464
16. Macchini Gualtiero . » 57,342
17. Marcaccini Maurizio . » 57,172
18. Giovagnoli Achille Attilio . » 57,120
19. Puzzo Salvatore . » 51,560
20. Spilotros Cristofaro . » 51,236
21. Balistreri Bruno . » 48,978

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; inoltre, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 14 marzo 1973

*Il medico provinciale*: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5106 in data 14 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 31 luglio 1971;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione delle sedi secondo l'ordine di preferenze indicate da ciascun candidato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Celletti Gualtiero: Cesena (condotta 8ª);

2) Bigazzi Pier Fedele: Riccione (condotta 1ª);

3) Baravelli Leopoldo: Bellaria-Igea Marina;

4) Tonini Marco Tullio: Santarcangelo di Romagna (condotta consorziale di S. Vito);

5) Tassinari Gloriano: Coriano (condotta 3ª);

6) Scarpellini Mario: Mondaino;

7) Matassoni Delio: Sarsina (condotta 1ª);

8) Caroli Antonio: Santa Sofia (condotta 1ª);

9) Marcelletti Giuseppe: Santa Sofia (condotta 3ª);

10) Campodoni Enzo: Bagno di Romagna (condotta 3ª);

11) Macchini Gualtiero: Gemmano;

12) Giovagnoli Achille Attilio: Premilcuore.

**Il presente decreto verrà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; inoltre sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.**

Forlì, addì 14 marzo 1973

*Il medico provinciale*: MARRA

(5049)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7370/1.18 in data 27 aprile 1971 con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1970;

Visti e ritenuti regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n 2211 addì 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958 n 196;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Merola Domenico | punti | 67,187 | su 120 |
| 2. Fava Giovanni | » | 62,039 | » |
| 3 Gravino Luigi | » | 61,566 | » |
| 4. Mastroianni Nicola | » | 60,386 | » |
| 5. Riello Luigi | » | 60,008 | » |
| 6. D'Isa Antonio Gualtiero | » | 58,210 | » |
| 7. Pirozzi Armando | » | 55,320 | » |
| 8. Papale Antonio | » | 52,128 | » |
| 9. Verrengia Celestino | punti | 51,254 | su 120 |
| 10. Vito Achille | » | 46,749 | » |
| 11. Cristiani Mario | » | 43,450 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni di Casagiove, Castel Campagnano, Castello Matese, Ciorlano, Fontegreca, Frignano, Gioia Sannitica, Mondragone, Pignataro Maggiore, S. Felice a Cancello, S. Maria C. V., S. Nicola la Strada, S. Potito Sannitico.

Caserta, addì 13 marzo 1973

*Il medico provinciale*: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3582/1.18 in data 13 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto secondo l'ordine di graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso indicato in premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ciascun nominativo:

1) Merola dott. Domenico: Pignataro Maggiore, condotta unica;

2) Fava dott Giovanni: Casagiove, condotta unica;

3) Gravino dott Luigi: S. Maria Capua Vetere, 1ª condotta;

4) Mastroianni dott. Nicola: S. Nicola La Strada, condotta unica;

5) Riello dott. Luigi: S. Felice a Cancello, condotta unica;

6) D'Isa dott. Antonio Gualtiero: Castel Campagnano, condotta unica;

7) Pirozzi dott. Armando: Frignano, condotta unica;

8) Verrengia dott. Celestino: Mondragone, 2ª condotta;

9) Cristiani dott. Mario: Ciorlano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Caserta e a quello dei comuni interessati.

Caserta, addì 13 marzo 1973

*Il medico provinciale*: CAIOLA

(5047)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 290/G.II.2 del 10 luglio 1971 con quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1970;

Visti i decreti n. 5075/a/b/c/d/G.II.3 del 2 ottobre 1972 con cui sono stati ammessi al concorso i concorrenti, le cui istanze risultavano regolarmente corredate e inoltrate;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice, nonchè la regolarità della graduatoria degli idonei formulata dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Visto l'art 8 legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa citato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Galiotto Attilio | punti | 77,022 |
| 2. Sommacal Mario | » | 72,665 |
| 3. Mantoan Fernando | » | 71,125 |
| 4. Fincati Enrico | » | 69,890 |
| 5. Segalla Letiziano | » | 67,468 |
| 6. Caretta Gino | » | 66,652 |
| 7. Oselladore Giorgio | » | 66,096 |
| 8. Petullà Domenicantonio | » | 64,593 |
| 9. Volpato Luigi | » | 63,958 |
| 10. Antonello Giovanni Battista | » | 63,708 |
| 11. Barbaro Domenico | » | 62,616 |
| 12. Fornelli Giuseppe | » | 62,539 |
| 13. Ferrarella Francesco | » | 61,360 |
| 14. Giordano Liborio | » | 59,933 |
| 15. Zonin Gianfranco | » | 59,665 |
| 16. Pipinato Franco | » | 55,392 |
| 17. Micheletti Agostino | » | 55,322 |
| 18. Racano Erasmo | » | 55,142 |
| 19. Mignola Agnello | » | 55,130 |
| 20. Aglietti Leone | » | 54,736 |
| 21. Pucci Domenico | » | 54,525 |
| 22. Boccini Ferdinando | » | 54,446 |
| 23. Thiella Pietro | » | 54,116 |
| 24. Alibrandi Giuseppe | » | 53,703 |
| 25. Fincato Giancarlo | » | 53,645 |
| 26. Urrata Cirino | » | 52,255 |
| 27. Carbone Francesco | » | 50,532 |
| 28. Cavaliere Giorgio | » | 50,432 |
| 29. Patrizi Piero | » | 49,300 |
| 30. Morales Boncompagni Josè Guido | » | 45,260 |
| 31. Lazzaretto Flavio | » | 44,000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 13 marzo 1973

*Il medico provinciale*: BONIFACI

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 685/G.II del 13 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con decreto n. 290/G.II in data 10 luglio 1971;

Tenuto conto dell'elenco delle sedi di condotta espresso in ordine preferenziale da ciascun candidato nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972 n. 12;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate, i seguenti candidati:

1) Galiotto dott. Attilio: 6ª condotta medica di Vicenza;
2) Sommacal dott. Mario: condotta medica di Monticello C. Otto;
3) Mantoan dott. Fernando: condotta medica di Grumolo delle Abbadesse;
4) Fincati dott. Enrico: condotta medica di Zugliano;
5) Segalla dott. Letiziano: condotta medica di Montegalda;
6) Caretta dott. Gino: 1ª condotta medica di Thiene;
7) Oselladore dott. Giorgio: condotta medica di Costabissara;
8) Petullà dott. Domenicantonio: condotta medica di Sandrigo;
9) Volpato dott. Luigi: 2ª condotta medica di Arzignano;
10) Antonello dott. Giovanni B.: condotta medica di Bressanvido;
11) Barbaro dott. Domenico: condotta medica di Montegaldella;
12) Fornelli dott. Giuseppe: 2ª condotta medica di Trissino;
13) Ferrarella dott. Francesco: 2ª condotta medica di Asiago;
14) Zonin dott. Gianfranco: condotta medica di Altissimo;
15) Pipinato dott. Franco: condotta medica di Roana;
16) Micheletti dott. Agostino: condotta medica di Crespadoro;
17) Racano dott. Erasmo: condotta medica di Posina;
18) Mignola dott. Agnello: condotta medica di Agugliaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 13 marzo 1973

*Il medico provinciale*: BONIFACI

**(4977)**

---

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1973, n. **1.**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1973.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale della Regione *n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione previsti dalla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2, e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 sesto comma dello statuto regionale e entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 gennaio 1973.

**(1020)**

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1973, n. 2.

**Crediti di conduzione contratti da agricoltori singoli o associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 550.000.000 per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Lazio di prestiti di conduzione per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed al tasso d'interesse del 3%

I prestiti sono accordati con priorità alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti singoli e associati.

Art. 2.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente art. 1.

Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate e sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima del 50%.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella determinata annualmente, conforme a quanto previsto all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n 454.

Art. 4.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con decreto dell'Assessore per l'agricoltura sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente medesimo responsabile dell'impiego, in conformità al precedente articolo, delle somme erogate.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli ed associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima amministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Alla operazione di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n 910, e successive.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L 550.000.000 si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 85/01: « fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni trasferite nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1973.

CIPRIANI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 22 *gennaio* 1973.

(2609)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.